

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1611)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 25 febbraio 1971 (V. Stampato n. 1746)*

**d'iniziativa dei deputati FORNALE, BOLOGNA e BUFFONE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 marzo 1971*

**Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966,  
n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'aero-  
nautica militare**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, sono prorogate per gli anni 1970 e 1971, salvo per quanto si riferisce alla aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di amministrazione.

All'assorbimento delle eccedenze nel grado di colonnello del ruolo di commissariato derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante le vacanze

risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1970 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato che, nella graduatoria di merito per l'anno 1970 integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui all'articolo 5 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, seguono quelli iscritti nel quadro originario, i maggiori ed i capitani del ruolo amministrazione giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso. Le promozioni per l'anno 1970 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

#### Art. 3.

All'onere annuo di lire 2.600.000, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede rispettivamente a carico e a riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.